

# ALL. N. 1



## Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala Benevento

Via Mario La Vipera, 1 - 82100 Benevento  
Tel. 0824.21.102 - Fax 0824.50.355 - [www.conservatorionicolasala.eu](http://www.conservatorionicolasala.eu)

## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

### TITOLO I – Definizioni

#### Art. 1 Natura, Composizione, Funzioni

1. La Consulta degli Studenti è l'organo elettivo di rappresentanza degli studenti del Conservatorio "Nicola Sala".
2. La Consulta viene eletta dagli Studenti regolarmente iscritti al Conservatorio e si compone di:
  - numero tre componenti qualora l'Istituto conti fino a cinquecento studenti;
  - numero cinque componenti fino a mille;
  - numero sette componenti fino a millecinquecento;
  - numero nove componenti fino a duemila;
  - numero undici componenti oltre duemila studenti.Tutti i componenti sono eletti tra gli studenti aventi diritto di elettorato passivo, secondo quanto stabilito nel titolo II del presente regolamento.
3. La Consulta designa, tra i propri membri, due rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Accademico e uno in seno al Consiglio di Amministrazione.
4. La Consulta promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l'organizzazione di attività paraistituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche, e appronta all'occorrenza bandi e normative che ne disciplinino lo svolgimento.
5. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
6. La Consulta resta in carica per un triennio.

### TITOLO II - Procedure elettorali Art. 2 Bando

1. Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando deve indicare:
  - il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
  - le date, il luogo e gli orari di apertura e chiusura del seggio elettorale;
  - requisiti dell'elettorato attivo e passivo;

- il termine di presentazione delle candidature.
2. Il bando è pubblicato all'albo pretorio on line del Conservatorio. L'amministrazione utilizzerà tutte le ulteriori forme di pubblicità, inclusa la comunicazione a tutti gli studenti aventi diritto al voto a mezzo della posta elettronica, per dare la massima diffusione possibile e favorire la più ampia partecipazione al voto degli studenti del conservatorio.

### **Art. 3 Commissione Elettorale**

1. La Commissione Elettorale è nomina con ordinanza del Direttore.
2. La Commissione si compone di 3 studenti regolarmente iscritti e maggiorenni, scelti dal Direttore su una rosa di almeno sei nominativi, predisposta dalla Consulta degli Studenti. Il Direttore individua, altresì, almeno un componente supplente, nella stessa rosa.
3. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
4. La Commissione garantisce il rispetto del presente regolamento e la regolarità di tutta la procedura elettorale.
5. La Commissione:
  - forma, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
  - vaglia le candidature e ne verifica la regolarità;
  - riceve e decide in merito ai ricorsi presentati;
  - nomina il seggio elettorale, formato di un presidente e due scrutatori, scelti tra coloro che sono in possesso del diritto di elettorato attivo;
  - predispone le schede elettorali da consegnare al seggio;
  - proclama i risultati delle elezioni.
6. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.
7. I componenti del Seggio Elettorale ricevono, nella giornata fissata per le elezioni, dalla Commissione Elettorale, il materiale necessario per le votazioni, inclusa l'urna.
8. Il Seggio Elettorale cura lo svolgimento delle attività di voto, assicurando la regolarità delle stesse. I componenti del Seggio verificano le schede ricevute dalla Commissione Elettorale e le vidimano con la propria firma e le timbrano con un timbro dell'istituzione. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.
9. La Commissione ed il Seggio si avvalgono del supporto dell'amministrazione per lo svolgimento dei propri compiti.

### **Art. 4 Elettorato**

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio ordinamentali, sperimentali e ai corsi pre-accademici, purchè maggiorenni.
2. Sono esclusi dall'esercizio del diritto di elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con provvedimento del Direttore divenuto definitivo.

## **Art. 5 Candidature**

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Conservatorio o spedite con raccomandata a/r (in tal caso fa fede il timbro postale).
2. L'Ufficio protocollo trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature - e relativi programmi elettorali - saranno altresì affissi all'Albo degli Studenti.

## **Art. 6 Operazioni di voto**

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento.
2. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili. Il voto è individuale e segreto.
3. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

## **Art. 7 Scrutinio e nomina degli eletti**

1. Al termine delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale, sulla base delle comunicazioni ricevute dal Presidente del Seggio, accerta la validità delle elezioni. Le votazioni risultano valide, e si dà luogo allo scrutinio delle schede, se vi hanno preso parte almeno il 10 % +1 degli aventi diritto al voto.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum, fermo restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute in un turno di ballottaggio, da tenersi sette giorni dopo il primo turno. Il turno di ballottaggio sarà valido a prescindere dal numero di elettori partecipanti al voto.
3. Al termine delle votazioni, il presidente del Seggio Elettorale apre l'urna sigillata ed estrae le schede una alla volta. Il Presidente provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
4. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
5. La Commissione di Seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica per un triennio.

## **Art. 8 Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive**

1. In caso un componente della Consulta:
  - venga meno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
  - subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte della Commissione Disciplinare o

dal Direttore;

- risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
- rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;

si procede per surroga in base al risultato delle elezioni.

Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino alla successiva nomina.

2. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

### **TITOLO III - Funzionamento**

#### **Art. 9 Presidente e Vicepresidente**

1. La Consulta, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilirne l'Ordine del Giorno e di coordinare le attività della Consulta.
3. Il Presidente nomina tra i componenti un Vicepresidente, che lo coadiuva nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza.

#### **Art. 10 Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali**

1. La Consulta, ai sensi della Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali nel numero di:
  - due in seno al Consiglio Accademico;
  - uno in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. I rappresentanti in seno al Consiglio Accademico e in seno al Consiglio di Amministrazione vengono eletti tra i membri della Consulta e ricoprono tale incarico per l'intera durata del mandato della Consulta.
3. Le cariche non sono cumulabili.
4. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta all'interno degli stessi. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del Giorno, sull'andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi.
5. La Consulta ha facoltà di revocare le suddette cariche di rappresentanza con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi.
6. Nel caso di rinuncia del designato si procede a nuove designazioni interne.

#### **Art. 11 Commissioni**

1. Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione

di eventi studenteschi, la Consulta costituisce commissioni in relazione alle problematiche da esaminare e al lavoro da svolgere e vi nomina un coordinatore.

2. Ogni Commissione stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori.
3. Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato alla Consulta, che lo discute e lo approva.
4. La Commissione è sciolta con l'esaurirsi della funzione a cui è preposta.

### **Art. 11bis Studenti Referenti di Scuola**

1. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con la base degli studenti e capillarizzare la comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni Scuola studenti referenti, con il compito di farsi portavoce delle problematiche della rispettiva Scuola di appartenenza.
2. Gli studenti, designati dalla Consulta e nominati con Decreto del Direttore non possono essere più di due per ogni Scuola.
3. Gli studenti debbono essere regolarmente iscritti ai corsi ordinamentali, sperimentali o pre-accademici e non debbono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.
4. Il mandato dura per tutto l'anno accademico in corso. Lo studente decade dalla carica al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
5. Le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta.
6. Con cadenza periodica il Presidente della Consulta convoca e presiede l'Assemblea Plenaria degli Studenti Referenti alla presenza della Consulta.

### **Art. 12 Convocazione e validità delle sedute**

1. La convocazione è disposta dal Presidente ed è inviata per via telefonica e telematica a tutti i componenti.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno sette giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
3. Sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti studenteschi negli organi di governo ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.
4. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.
5. All'inizio della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'Ordine del Giorno per motivi di particolare urgenza.
6. Le sedute della Consulta sono valide se e fino a che, ad esse è presente la maggioranza dei componenti in carica.
7. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

### **Art. 13 Ordine della discussione e delle votazioni**

1. Il Presidente assicura la disciplina delle sedute, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della

Consulta o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.

3. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che per le designazioni elettive, anche nelle ipotesi previste dalla legge.
4. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 14 Verbali di seduta**

1. Il Segretario è individuato di volta in volta tra i presenti e designato dal Presidente.
2. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
3. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
4. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione ed affissi all'Albo d'Istituto.

#### **Art. 15 Assemblea degli Studenti**

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata con almeno 7 giorni di anticipo almeno due volte l'anno dalla Consulta, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a dare la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea.
3. Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea.
4. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un segretario verbalizzante ed un moderatore.
5. All'Assemblea degli Studenti sono tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituzione.

### **TITOLO IV - Disposizioni finali**

#### **Art. 16 Entrata in vigore e modifiche del Regolamento**

1. Ai sensi dello Statuto di autonomia, il presente Regolamento, deliberato dalla Consulta e vagliato dal Consiglio di Amministrazione, è adottato con Decreto del Presidente.
2. Eventuali future modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al precedente comma.

#### **Art. 17 Norme transitorie**

1. Fino al totale compimento della legge di riforma 508/99 che convertirà gli attuali corsi di triennio e biennio sperimentali in ordinamentali, e comunque fintanto che i corsi di studio del precedente ordinamento rimarranno attivi, in deroga all'art. 4 del presente Regolamento sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti che alla data delle elezioni abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.